

**ACCORDO TRA UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO –
USSME E ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI – ICAR PER L'ADESIONE
DELL'ARCHIVIO DELL'USSME AL SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE – SAN**

PREMESSO CHE

l'Istituto Centrale per gli Archivi (di seguito indicato anche come parte o ICAR) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, organismo di studio e ricerca applicata della Direzione Generale Archivi, istituito con D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, il cui ordinamento è stato approvato con il decreto ministeriale del 7 ottobre 2008, è responsabile, nell'ambito della sua attività, della gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi archivistici nazionali (Sistema Archivistico Nazionale – SAN; Sistema Informativo degli Archivi di Stato – SIAS; Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato italiani; Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche – SIUSA);

l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (di seguito indicato anche come parte o USSME) conserva e promuove la conoscenza della documentazione storica di carattere operativo e militare prodotta dallo Stato Maggiore dell'Esercito, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 42/2004 e del D.M. 1 giugno 1990, anche mediante il riordino dei fondi e la loro descrizione in inventari, elenchi di consistenza, censimenti e guide alla ricerca;

CONSIDERATO CHE

il Ministero per i beni e le attività culturali ha promosso e realizzato dal 2010 il SAN per sostenere la conservazione del patrimonio archivistico nazionale, provvedere alla sua gestione e alla sua descrizione, oltre che per assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche attraverso la promozione di sistemi descrittivi condivisi;

l'ICAR tramite il SAN offre un punto di accesso unificato alle risorse archivistiche nazionali rese disponibili sul web da sistemi informativi, banche dati e strumenti di ricerca digitali sviluppati a livello nazionale, regionale e locale dallo Stato, dalle Regioni e da altri soggetti pubblici e privati;

l'USSME ha già realizzato inventari, elenchi e schede di censimento di gran parte dei propri fondi archivistici;

i suddetti strumenti di descrizione sono stati redatti in formato digitale secondo gli standard descrittivi internazionali e nazionali;

l'adesione dell'USSME al SAN consente una più ampia conoscibilità e accessibilità del patrimonio archivistico da esso conservato, in ambito nazionale e internazionale;

l'adesione dell'USSME al SAN concorre ad arricchire la banca dati informativa del SAN, favorendo ulteriori sviluppi di cooperazione tra i sistemi informativi archivistici, la condivisione di standard per la descrizione, l'interoperabilità e l'accessibilità dei contenuti;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra

l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, C.F. 80419490588, rappresentato dal Capo Ufficio pro tempore, Col. c. (cr.) Filippo CAPPELLANO, domiciliato per la carica in ROMA, Via Etruria, 23;

e

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per gli Archivi, C.F. 97528810589, rappresentato dal proprio direttore pro tempore, Stefano dott. VITALI, domiciliato per la carica presso la sede dell'ICAR, in ROMA, viale Castro Pretorio, 105

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità)

Il presente Accordo è inteso a coordinare l'integrazione delle descrizioni dei fondi archivistici dell'USSME e dei relativi soggetti produttori nei sistemi informativi realizzati dall'ICAR, ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale, del potenziamento dei servizi offerti ai cittadini per la fruizione degli archivi storici in rete, dello sviluppo di sistemi digitali di condivisione della conoscenza.

Art. 2

(Modalità di realizzazione)

1. L'adesione al SAN sarà assicurata tramite la descrizione dei fondi archivistici dell'USSME nel sistema informativo SIAS/SIUSA.
2. Gli inventari digitali realizzati e posseduti dall'USSME potranno essere pubblicati nel portale ad essi dedicato messo a disposizione dall'ICAR ai fini di una più ampia diffusione, attraverso la loro consultazione on line.
3. Le procedure di conferimento dei dati al sistema SIAS/SIUSA saranno definite congiuntamente.
4. Il personale coinvolto nell'attività di descrizione dovrà essere adeguatamente formato e qualificato, ai sensi dell'art. 9 bis del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Art. 3

(Impegni delle parti)

1. L'ICAR si impegna a:
 - prestare supporto alla formazione del personale addetto alla compilazione delle schede descrittive;
 - assicurare consulenza tecnico-scientifica finalizzata all'applicazione degli standard di descrizione archivistica e delle normative redazionali dei sistemi nazionali;
 - mettere a disposizione il sistema informativo SIAS/SIUSA e il relativo supporto tecnico;
 - fornire, nell'ambito del sistema SIAS/SIUSA, un accesso personalizzato dedicato all'USSME, come quello predisposto per gli Archivi di Stato e le Soprintendenze archivistiche.
2. L'USSME si impegna a:
 - assicurare il popolamento e l'aggiornamento del sistema informativo con i dati dei propri fondi archivistici, secondo le modalità indicate dall'ICAR e nel rispetto degli standard di descrizione archivistica e delle normative redazionali dei sistemi nazionali;
 - garantire la disponibilità di personale adeguatamente qualificato per l'attività di popolamento dati nelle schede del sistema informativo SIAS/SIUSA.
3. Le parti s'impegnano altresì a comunicare vicendevolmente ogni variazione delle condizioni tecnico-informatiche e amministrative che possano ostacolare il flusso dei dati.

Art. 4

(Coordinamento tecnico-scientifico)

Al fine di organizzare l'avvio del progetto e valutare procedure e qualità dell'attività di descrizione archivistica nel sistema informativo SIAS/SIUSA, le parti concordano di costituire – entro e non

oltre quindici giorni dalla firma del presente Accordo – un Coordinamento tecnico-scientifico, composto da due rappresentanti indicati dall'ICAR e rappresentanti indicati dall'USSME. Tale Coordinamento si impegna ad organizzare incontri periodici al fine di garantire il buon andamento delle attività programmate.

Art. 5

(Utilizzazione e divulgazione dei risultati)

1. Le parti mantengono la titolarità dei dati prodotti e raccolti e conservano la possibilità di gestirli in modo autonomo nelle forme ritenute più opportune.
2. Le parti autorizzano la promozione, nelle forme più opportune, delle notizie riguardanti il presente atto.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, le parti autorizzano il trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Accordo.

Art. 7

(Durata e recesso)

Il presente Accordo, che decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale ed è rinnovabile previa dichiarazione sottoscritta delle parti, essendo esclusa ogni forma di tacito rinnovo. L'eventuale recesso dovrà essere comunicato da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi.

Art. 8

(Norme di rinvio e controversie)

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché quelle previste dalla legislazione vigente in materia, per quanto compatibili.
2. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione sarà definita in via amichevole; qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito

Col. c. (cr.) Filippo CAPPELLANO

Per l'Istituto Centrale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dott. Stefano VITALI

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 2005/82 e s.m.i., ovvero con altra firma elettronica qualificata.